

Art. 18

Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network

1. Il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7, non intrattengono a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di lavoro e dell'attività prestata per l'Ente, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di appartenenza o per il quale svolgono l'attività, invitando l'eventuale interlocutore a fare riferimento direttamente all'Azienda che valuterà le iniziative necessarie a fornire riscontro alla richiesta di informazione pervenuta.

2. I rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti o collaboratori espressamente incaricati dall'Azienda. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i dipendenti, i collaboratori, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7, prima di rilasciare interviste, dichiarazioni o giudizi di valore su attività dell'Azienda, ne danno preventiva informazione all'Azienda.

Il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e politici non consente al dipendente, al collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque a tutti i soggetti di cui all'art. 7 di rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda e del suo personale.

In ogni caso il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7 si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Azienda e adottano tutte le possibili cautele per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o espresse con qualsiasi mezzo, possano essere riconducibili o attribuibili all'Azienda, assicurando che ogni commento sia inteso come frutto delle proprie opinioni personali e non di quelle dell'Ente.

3. Il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7 si astengono dal diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i social network (intesi come spazi pubblici virtuali, come Facebook, LinkedIn, etc..), i blog o i forum, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, che possano ledere l'immagine dell'Azienda, dei suoi rappresentanti, l'onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone, o suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni.

4. Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio delle funzioni, il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7 si impegnano a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum *on line*, social network, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni, critiche su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano coinvolgere la propria attività svolta all'interno dell'Azienda.

5. Il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7 osservano quanto previsto ai commi precedenti anche al di fuori dell'orario di lavoro e dell'attività prestata per l'Azienda, laddove risulti manifesta e conoscibile dai terzi la sua qualità di dipendente, collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e la qualità di uno dei soggetti di cui all'art. 7 dell'Azienda e/o.

6. Al dipendente, al collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque a tutti i soggetti di cui all'art. 7, è vietato aprire un account/pagina pubblica/ blog a nome dell'Azienda o a un progetto riferibile all'Azienda.

7. Il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e i soggetti di cui all'art. 7 che accedono ad un social network con un account personale per propri interessi, qualora intenda rendere nota, nella sezione del social network relativa alle informazioni personali, ad esempio, la qualifica, la propria attività lavorativa, il ruolo o l'incarico specifico

ricoperto nell'Azienda, tali informazioni devono essere riportate in maniera sintetica, evitando di inserire informazioni riservate.

8. Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa / contabile, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, in proporzione della gravità della mancanza, potranno essere applicate ai dipendenti le sanzioni di cui agli artt. 5 in relazione alla lett. g), 6 in relazione alla lett. b), 8 in relazione alla lett. g) del Regolamento Disciplinare, e ai dirigenti le sanzioni di cui agli artt. 17 in relazione alla lett. b) e 21 in relazione alla lettera k) del Regolamento Disciplinare.

È fatto salvo il diritto per l'Azienda al risarcimento dei danni subiti.

Art. 19

Corretto utilizzo delle tecnologie informatiche

1. Il dipendente, il collaboratore, anche di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 7, si obbligano a rispettare le *"Linee Guida per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali"* e tutte le procedure e i regolamenti interni, le linee guida adottate dall'Azienda inerenti il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche anche con riferimento alla tutela dei dati personali e particolari adottate e che verranno adottate dall'Azienda.

2. Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa / contabile, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, in proporzione della gravità della mancanza, potranno essere applicate ai dipendenti le sanzioni di cui agli artt. 5 in relazione alla lett. g), 6 in relazione alla lett. b), 8 in relazione alla lett. g) del Regolamento Disciplinare, e ai dirigenti le sanzioni di cui agli artt. 17 in relazione alla lett. b) e 21 in relazione alla lettera k) del Regolamento Disciplinare.